Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 dicembre 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 26 *luglio* 1956
registrato alla Corte dei conti il 10 *settembre* 1956
registro n. 9 *Aeronautica, foglio n.* 383

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BORGHINI Giuseppe, maresciallo 3ª classe marconista:
«Marconista di velivolo da bombardamento, durante numerose azioni su munitissime basi aero-navali avversarie, contribuiva colla sua perizia, sorretta da ammirabile sangue freddo, durante la reazione nemica, al successo delle imprese e alla sicurezza del velivolo».
Cielo dell'A.S. e di Malta, 1° aprile 1941-12 febbraio 1943.

SALVIOLI Giuseppe, sergente maggiore pilota:
«In un lungo ciclo operativo eseguiva numerose azioni di bombardamento a tuffo, affrontando impavido violenta reazione avversaria. In una di tali azioni, colpito il velivolo alla elica e al motore, riusciva ad eseguire con successo un atterraggio di fortuna».
Cielo dei Balcani - Mediterraneo centrale - dell'Egitto, 9 marzo 1941 - 23-25 luglio 1941 - 8 dicembre 1942.

LEONI Michele, primo aviere motorista:
«Motorista di idrovolante da ricognizione marittima, nel corso di una delicata missione, attaccato il suo aereo da una formazione di caccia nemici, concorreva validamente a sostenere l'impari combattimento durante il quale un caccia nemico veniva abbattuto. Colpito mortalmente il secondo pilota e ferito il marconista e l'armiere, coadiuvava il primo pilota nella difficile manovra di un fortunoso ammaraggio in mare aperto. Sotto l'insistente attacco dei caccia nemici che continuavano a mitragliare l'idrovolante in acqua, si prodigava incurante della propria incolumità, per aiutare i feriti e non desisteva dalla sua opera altamente umanitaria finchè, stremato di forze veniva tratto in salvo assieme ai suoi compagni da un idrovolante di soccorso».
Cielo del basso Tirreno, 20 agosto 1943.

NOVELLI Giuseppe, aviere allievo marconista:
«Marconista su idrovolante da ricognizione marittima, nel corso di una rischiosa missione, attaccato il suo aereo da una formazione di caccia nemici, benchè gravemente ferito, manteneva il suo posto continuando a trasmettere i segnali di soccorso durante l'impari combattimento. L'idrovolante crivellato di colpi, col secondo pilota mortalmente ferito e ferito anche l'armiere, effettuava un fortunoso ammaraggio in mare aperto. Sotto l'insistente attacco dei caccia nemici che continuamente mitragliavano l'idrovolante in acqua, con serenità e resistenza esemplare al dolore fisico, coadiuvava i compagni nell'opera di salvataggio, finchè, stremato di forze veniva raccolto da un idrovolante di soccorso».
Cielo del basso Tirreno, 20 agosto 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

BELLINVIA Carmelo, capitano pilota:
«Comandante di squadriglia da bombardamento partecipava a numerose azioni offensive a sostegno delle truppe a terra fortemente impegnate. Non esitava a portarsi con la sua formazione a quota bassissima, nonostante la efficace e pericolosa reazione avversaria pur di colpire con la massima precisione gli obiettivi».
Cielo della Balcania, 5 luglio 1942-4 febbraio 1943.

DALE' Bruno, tenente pilota:
«Comandante di una base di idrovolanti nel Basso Tirreno, da lui organizzata e portata ad alta efficienza operativa superando notevoli difficoltà, in numerosissime azioni di guerra, suscitava con l'esempio nei dipendenti entusiastico spirito di emulazione».
Cielo del basso Tirreno, 3 novembre 1941-26 gennaio 1943-10 giugno 1943-30 luglio 1943.

CERRI Angelo, sergente maggiore pilota:
«Ardito e valoroso pilota da caccia, durante un intenso ciclo operativo su munitissima base aero-navale nemica, partecipava a numerose azioni di scorta a bombardieri, impegnando tre aspri combattimenti con la caccia avversaria e contribuendo alla distruzione di quattro aerei nemici».
Cielo di Malta e della Tunisia, 6 ottobre 1942-1° dicembre 1942.

(5551)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1366.

Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pensione straordinaria in atto goduta, per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 572, da ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia, è aumentata ad annue lire 500.000, a decorrere dal 1° luglio 1956.

Art. 2.

La spesa derivante dall'articolo precedente, per l'esercizio finanziario 1956-57, è a carico del capitolo 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 novembre 1956, n. **1367.**

Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 per il potenziamento, miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante:

a) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali;

b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie di animali;

c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina;

d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonchè per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge.

Art. 2.

Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone il programma generale, mentre, sulla base di questo, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica predispone i piani degli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è approvata la ripartizione dei fondi per il programma annuale.

Nulla è innovato alle norme vigenti circa i piani profilattici e, in generale, circa la competenza degli organi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

E' autorizzata a carico dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

a) a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati;

b) ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non può superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi con preferenza a produttori singoli od associati, nonchè ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Le modalità per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte mediante riduzione di lire un miliardo dello stanziamento del capitolo numero 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio finanziario e di lire un miliardo dallo stanziamento del capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI — ZOLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956.

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di ostetrica;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, con il quale è stato approvato il regolamento delle scuole di ostetricia;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1935, n. 39, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1935, venne istituita e posta sotto la vigilanza dell'Università di Torino una Scuola di ostetricia autonoma in Vercelli annessa al locale Ospedale maggiore degli infermi ed a totale suo carico, nonchè approvata la relativa convenzione stipu-

lata il 15 dicembre 1934 tra l'allora Ministero dell'educazione nazionale ed il predetto Ospedale; convenzione avente durata quinquennale e tacitamente prorogabile di quinquennio in quinquennio;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ordinamento della Scuola di ostetricia di Vercelli alle disposizioni dei citati regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, approvando l'annessa convenzione stipulata in Vercelli il 27 gennaio 1956 tra il presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola ed il presidente del predetto Ospedale maggiore, per il mantenimento della Scuola medesima;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'interno e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva, limitatamente al periodo di normale validità in essa indicato, l'annessa convenzione stipulata in Vercelli il 27 gennaio 1956 tra il presidente del Consiglio di amministrazione della locale Scuola di ostetricia autonoma ed il presidente dell'Ospedale maggiore di Vercelli, per il mantenimento della Scuola stessa.

Nessun onere deriverà a carico dello Stato della convenzione medesima.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI — TAMBRONI — TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 62 Pubblica istruzione, foglio n. 30

N. 19.868/7383 di repertorio.

Convenzione per il mantenimento della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli, con sede nell'Ospedale maggiore di Vercelli.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei, ed alli ventisette gennaio, in Vercelli, in una sala dell'Ospedale maggiore, via Galileo Ferraris n. 32;

avanti a me dott. Ciro Raimondo, notaio alla residenza di Vercelli, iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara e Vercelli;

coll'assistenza dei signori.

geom. Franzi Ettore fu Luigi, nato e residente a Vercelli, impiegato;

Fariolotto Olga di Carlo, nata e residente a Vercelli, impiegata;

testimoni noti, idonei e richiesti;

sono personalmente comparsi i signori, dell'identità personale dei quali sono certo io notaio;

da una parte:

il prof. dott. Giuseppe Vecchietti di Pietro, nato a Monticelli Pavese, residente a Vercelli, medico-chirurgo, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio medesimo, n. 21, in data 3 dicembre 1955, che si allega per copia autentica a questo atto sotto la lettera *B;*

e dall'altra:

il dott. Rodolfo Avogadro di Vigliano fu Efisio, nato e residente a Vercelli, benestante, quale presidente dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli, sotto il titolo di Sant'Andrea; autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ospedale, n. 31, in data 16 settembre 1955, superiormente approvata dal C.P.A.B., in seduta del 6 ottobre 1955, n. 31598 Divisione V, A.P., che per copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera *A*.

Premesso:

a) che presso l'Ospedale maggiore di Vercelli funziona una Scuola di ostetricia, istituita e posta sotto la vigilanza dell'Università di Torino, con regio decreto 3 gennaio 1935, n. 39, con il quale venne anche approvata la relativa convenzione stipulata il 15 dicembre 1934 tra l'allora Ministero dell'educazione nazionale e l'Ospedale predetto, che assunse a totale suo carico l'onere per il mantenimento della Scuola medesima;

b) che è necessario adeguare l'ordinamento della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli alle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di ostetrica, nonchè del relativo regolamento, approvato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630;

c) che il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli, con deliberazione 16 settembre 1955, superiormente approvata dal C.P.A.B. il 6 ottobre 1955, n. 31598 Div. V, A.P., si assume l'impegno di fornire i mezzi necessari per il mantenimento della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli;

Si addiviene alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità e della cui identità io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1.

L'Amministrazione dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli, a prescindere dagli altri impegni risultanti dalla presente convenzione, si obbliga a corrispondere, mediante provvedimento da assumere entro il mese di agosto, un contributo annuo di lire 750.000, (settecentocinquantamila), in favore della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli.

L'importo di detto contributo, pagabile in due rate semestrali, una all'inizio dell'anno scolastico e l'altra sei mesi dopo il primo pagamento, potrà essere elevato, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ospedale.

Art. 2.

L'Ospedale mette inoltre a disposizione della Scuola di ostetricia i locali da questa occupati nel recinto dell'Ospedale stesso, e risultanti dall'unita planimetria che, previa visione presane e sottoscrizione fattane dai comparenti, dai testi e da me notaio, si allega a questo atto sotto la lettera *D*, o altri adeguati locali, nel caso della costruzione di nuovo complesso ospedaliero.

Art. 3.

L'Ospedale si impegna inoltre al pagamento delle spese relative al riscaldamento, luce, acqua e gas, per il funzionamento dei servizi della Scuola di ostetricia.

Art. 4.

L'Amministrazione ospedaliera, inoltre, mette a disposizione della Scuola di ostetricia i mezzi scientifici e clinici necessari alla Scuola stessa, per il raggiungimento dei suoi fini.

In particolare, l'Amministrazione ospedaliera si impegna a garantire alla Scuola di ostetricia l'uso del Reparto ostetrico-ginecologico, avente un numero di letti non inferiore a 40, nonchè a rendere possibile l'insegnamento pratico della puericoltura ed igiene infantile, nel Reparto pediatrico dell'Ospedale stesso.

Art. 5.

Il direttore della Scuola di ostetricia sarà nominato secondo le norme di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 6.

L'Amministrazione dell'ospedale, infine, si impegna a fornire alla Scuola di ostetricia, per i suoi propri bisogni e per il funzionamento del Reparto ostetrico-ginecologico, concessole in uso ai sensi del precedente art. 4, il seguente personale, da essa Amministrazione dipendente ed a carico del suo proprio bilancio:

un aiuto;
due assistenti;
una maestra ostetrica;
due ostetriche assistenti.

Art. 7.

Il ruolo organico ed il trattamento economico del professore-direttore sono determinati dalla tabella *A*, la quale, annessa alla presente convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale come allegato *C*, previa sottoscrizione fattane dai comparenti, dai testi e da me notaio.

Art. 8.

Le mansioni del segretario della Scuola di ostetricia sono affidate ad un impiegato dell'Amministrazione ospedaliera, il quale presterà la sua opera senza alcun compenso a carico del bilancio della Scuola.

Art. 9.

Presso la Scuola di ostetricia funzionerà un Laboratorio di ricerche clinico-scientifiche, limitate al campo ostetrico-ginecologico.

I proventi di detto Laboratorio verranno ad incrementare il bilancio della Scuola di ostetricia, senza che però venga operata alcuna diminuzione o modificazione, rispettivamente, al contributo e agli altri oneri assunti con la presente convenzione dall'Amministrazione ospedaliera.

Art. 10.

L'Amministrazione ospedaliera non assume, in merito al funzionamento del Laboratorio di cui al precedente art. 9, alcun impegno per quanto concerne l'attrezzatura didattico-scientifica e clinica, salvo la messa a disposizione dei locali e le spese per luce, acqua, gas e riscaldamento.

Art. 11.

L'Amministrazione di detto Laboratorio darà luogo a una apposita voce del bilancio della Scuola e sarà, pertanto, sottoposta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Consiglio di amministrazione della Scuola per l'approvazione.

Art. 12.

L'Amministrazione ospedaliera si impegna a provvedere l'alloggio ed il vitto, dietro pagamento di una retta non superiore al costo delle spese vive, per numero cinque allieve ostetriche, designate dal direttore della Scuola a prestare servizio in reparto, nonchè per numero otto allieve di turno, pure addette al reparto per il tirocinio pratico.

Art. 13.

Altri enti potranno in futuro stipulare con la Scuola di ostetricia particolari accordi onde incrementare il suo funzionamento.

In tale caso gli impegni assunti dall'Amministrazione ospedaliera, con la presente convenzione resteranno immutati.

Art. 14.

La eventuale partecipazione di altri enti, intesa ad incrementare il funzionamento della Scuola di ostetricia, sarà subordinata al parere favorevole dei Ministeri, ai quali spetta, a norma delle vigenti disposizioni, l'approvazione della presente convenzione.

Art. 15.

Nell'allegato inventario, che verrà in seguito regolarmente aggiornato, è specificata la proprietà dei beni mobili in dotazione alla Scuola (allegato *C*).

Art. 16.

La presente convenzione avrà vigore per un decennio, a datare dalla data della sua approvazione, e si intenderà tacitamente rinnovata di decennio in decennio in mancanza di formale preavviso di una delle parti, da darsi almeno un anno prima della scadenza, a norma dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Tutte le clausole di detta convenzione potranno essere soggette a revisione prima dello scadere del periodo decennale sopra indicato, qualora l'Ospedale cominci a funzionare nei locali di nuova costruzione.

Art. 17.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, in merito all'Amministrazione ed al funzionamento della Scuola, nonchè allo stato giuridico del personale che presso di essa presta servizio, si richiamano le disposizioni contenute nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, e nel regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 18.

Tutte le spese della presente convenzione, registrazione, bollo ed eventuali successive inerenti, sono e saranno a carico esclusivo dello Stato, a favore del quale viene stipulata la presente convenzione.

Richiesto ho ricevuto quest'atto, che con gli allegati leggo, in presenza dei testi, ai comparenti, i quali, su mia domanda, lo confermano e con me e con i testi lo sottoscrivono in ogni suo foglio.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa dieci facciate e linee ventidue di quattro fogli di carta bollata.

In originale firmati:

Rodolfo Avogadro di Vigliano
Giuseppe Vecchietti
Ettore Franzi, teste
Olga Fariolotto, teste
Ciro Raimondo, notaio.

N 19.868/7383 di repertorio.

ALLEGATO *A*

OSPEDALE MAGGIORE DEGLI INFERMI
DELLA CITTA' DI VERCELLI
Sotto il titolo di Sant'Andrea

Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione

Ordinato n. 21 - 16 settembre 1955

OGGETTO *n.* 263 *p: Esame ed approvazione schema definitivo della convenzione per il funzionamento presso l'Ospedale maggiore di Vercelli di una Scuola di ostetricia autonoma.*

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì sedici del mese di settembre, in Vercelli, e nella solita sala delle adunanze presso la sede dell'Opera Pia, in via Galileo Ferraris 32, alle ore 18, il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale maggiore, convocato a mezzo di avvisi redatti e recapitati nei termini e modi di legge, si è riunito nelle persone dei consiglieri:

dott. Rodolfo Avogadro di Vigliano, presidente;
rag. Mario Addace, vice presidente;
avv. Alberto Vallaro, geom. Melchiorre Rigolone, professore Pilade Lozzia, ing. Adriano Rossanigo, prof. mons. Giorgio Sarasso, membri;

in numero legale per validamente deliberare, e cioè in numero di sette su sette componenti l'Amministrazione. Assiste alla seduta l'infrascritto vice direttore amministrativo del Pio ente, dott. Germano Manzoli in sostituzione del direttore amministrativo, assente per malattia.

E' pure presente alla seduta, invitato, il direttore sanitario. dott. Giuseppe Simonelli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con regio decreto 3 gennaio 1935, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 1935 venne istituita e posta sotto la vigilanza dell'Università di Torino, una Scuola di ostetricia, annessa al locale Ospedale maggiore degli infermi, ed a totale suo carico, nonchè approvata la relativa convenzione, stipulata il 15 dicembre 1934, tra l'allora Ministero dell'educazione nazionale e questo Pio ente; convenzione avente durata quinquennale e prorogabile tacitamente di quinquennio in quinquennio;

Che nell'intento di adeguare l'ordinamento della Scuola di ostetricia di Vercelli alle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle Scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di ostetrica e del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento delle Scuole di ostetricia, con verbale 26 novembre 1952, approvato dal C.P.A.B. in seduta del 22 gennaio 1953, fu deliberato uno schema di convenzione, da stipularsi tra il presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola ed il presidente di questo Ospedale, per il mantenimento della Scuola medesima;

Vista la nota 8 marzo 1955, n. 428, Div. VI, pos. 2, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha restituito, con preghiera di sottoporlo a nuovo esame, il sopracitato schema di convenzione, con alcuni emendamenti apportati anche in seguito ai suggerimenti impartiti dal Ministero del tesoro;

Considerato, in particolare, che il Ministero del tesoro ha insistito sulla necessità che la tabella organica annessa alla

convenzione sia integrata, precisando che il posto di professore-direttore della Scuola sia parificato al grado 8°, gruppo *A*, della gerarchia statale, con conseguente trattamento economico contenuto entro i limiti di quello fissato per i dipendenti statali del predetto grado;

Ritenuto opportuno accedere alle proposte ministeriali, ponendo in particolare rilievo che la spesa per il trattamento economico del professore-direttore fa carico al bilancio della Scuola;

Con voti unanimi;

Delibera:

1. A parziale modifica ed integrazione del verbale consiliare 26 novembre 1952, approvato dal C.P.A.B. in seduta del 22 gennaio 1953, approvare lo schema di convenzione per il funzionamento presso l'Ospedale maggiore di Vercelli di una Scuola di ostetricia autonoma, nel seguente testo, proposto dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Convenzione per il mantenimento della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli, con sede nell'Ospedale maggiore

L'anno ., addì ., innanzi a . ., ed alla presenza dei signori . ., testimoni idonei a noi personalmente noti, si sono costituiti;

Da una parte:

il sig. presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio medesimo, n. ., in data

e dall'altra:

il sig. presidente dell'Ospedale maggiore degli infermi sotto il titolo di Sant'Andrea di Vercelli, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ospedale, n. in data ., superiormente approvato da . .

Premesso:

a) che presso l'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli funziona una Scuola di ostetricia, istituita e posta sotto la vigilanza dell'Università di Torino con regio decreto 3 gennaio 1935, n. 39, con il quale venne anche approvata la relativa convenzione stipulata il 15 dicembre 1934 tra l'allora Ministero dell'educazione nazionale e l'Ospedale predetto, che assunse a totale suo carico l'onere per il mantenimento della Scuola medesima;

b) che è necessario adeguare l'ordinamento della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli alle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento della Scuola di ostetricia e disciplina giuridica della professione di ostetrica, nonchè del relativo regolamento, approvato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630;

c) che il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli, con deliberazione ., superiormente approvata dal. ., si assume l'impegno di fornire i mezzi necesarsi per il mantenimento della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli;

Si addiviene alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità, e della cui identità personale io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1. — L'Amministrazione dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli, a prescindere dagli altri impegni risultanti dalla presente convenzione, si obbliga a corrispondere, mediante provvedimento da assumere entro il mese di agosto, un contributo annuo minimo di L. 750.000 (settecentocinquantamila), in favore della Scuola di ostetricia autonoma di Vercelli.

L'importo di detto contributo, pagabile in due rate semestrali, una all'inizio dell'anno scolastico e l'altra sei mesi dopo il primo pagamento, potrà essere elevato, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ospedale.

Art. 2. — L'Ospedale mette inoltre a disposizione della Scuola di ostetricia i locali da questa occupati nel recinto dell'Ospedale stesso e risultanti dall'unita planimetria o da altri adeguati locali, nel caso della costruzione di un nuovo complesso ospedaliero.

Art. 3. — L'Ospedale si impegna inoltre al pagamento delle spese relative al riscaldamento, luce, acqua e gas, per il funzionamento dei servizi della Scuola di ostetricia.

Art. 4. — L'Amministrazione ospedaliera, inoltre mette a disposizione della Scuola di ostetricia i mezzi scientifici, didattici e clinici, necessari alla Scuola stessa per il raggiungimento dei suoi fini.

In particolare, l'Amministrazione ospedaliera si impegna a garantire alla Scuola di ostetricia l'uso del reparto ostetrico-ginecologico, avente un numero di letti non inferiore a 40, nonchè a rendere possibile l'insegnamento pratico della puericultura ed igiene infantile nel reparto pediatrico dell'Ospedale stesso.

Art. 5. — Il direttore della Scuola di ostetricia sarà nominato secondo le norme di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 6. — L'Amministrazione dell'ospedale, infine, si impegna a fornire alla Scuola di ostetricia, per i suoi bisogni e per il funzionamento del Reparto ostetrico-ginecologico, concessole in uso, ai sensi del precedente art. 4, il seguente personale, da essa Amministrazione dipendente, ed a carico del suo proprio bilancio:

un aiuto, due assistenti, una maestra ostetrica, due ostetriche assistenti.

Art. 7. — Il ruolo organico ed il trattamento economico del professore-direttore sono determinati dalla tabella *A*, la quale, annessa alla presente convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale come allegato *C*, previa sottoscrizione fattane dai comparenti, dai testi e da me notaio.

Art. 8. — Le mansioni del segretario della Scuola di ostetricia sono affidate ad un impiegato della Amministrazione ospedaliera, il quale presterà la sua opera senza alcun compenso a carico del bilancio della Scuola.

Art. 9. — Presso la Scuola di ostericia funzionerà un Laboratorio di ricerche clinico-ginecologiche.

I proventi di detto Laboratorio verranno ad incrementare il bilancio della Scuola di ostetricia, senza che però venga operata alcuna diminuzione o modificazione rispettivamente al contributo ed agli altri oneri assunti con la presente convenzione dall'amministrazione ospedaliera.

Art. 10. — L'Amministrazione ospedaliera non assume, in merito al funzionamento del Laboratorio di cui al precedente art. 9, alcun impegno per quanto concerne l'attrezzatura didattico-scientifica e clinica, salvo la messa a disposizione dei locali e le spese per luce, acqua, gas e riscaldamento.

Art. 11. — L'Amministrazione di detto Laboratorio darà luogo a una apposita voce del bilancio della Scuola e sarà, pertanto, sottoposta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Consiglio di amministrazione della Scuola per l'approvazione.

Art. 12. — L'Amministrazione ospedaliera si impegna a provvedere l'alloggio ed il vitto, dietro pagamento di una retta non superiore al costo delle spese vive per numero cinque allieve ostetriche, designate dal direttore della Scuola a prestare servizio in reparto, nonchè per numero otto allieve di turno, pure addette al reparto per il tirocinio pratico.

Art. 13. — Altri enti potranno in futuro stipulare con la Scuola di ostetricia particolari accordi, onde incrementare il suo funzionamento.

In tale caso gli impegni assunti dall'Amministrazione ospedaliera con la presente convenzione resteranno immutati.

Art. 14. — L'eventuale partecipazione di altri enti, intesa ad incrementare il funzionamento della Scuola di ostetricia, sarà subordinata al parere favorevole dei Ministeri ai quali spetta, a norma delle vigenti disposizioni, l'approvazione della presente convenzione.

Art. 15. — Nell'allegato inventario, che verrà in seguito regolarmente e periodicamente aggiornato, è specificata la proprietà dei beni mobili in dotazione alla Scuola.

Art. 16. — La presente convenzione avrà vigore per un decennio, a datare dalla data della sua approvazione, e si intenderà tacitamente rinnovata di decennio in decennio, in mancanza di formale preavviso di una delle parti, da darsi almeno un anno prima della scadenza, a norma dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Tutte le clausole di detta convenzione potranno essere soggette a revisione prima dello scadere del periodo decennale sopra indicato, qualora l'Ospedale cominci a funzionare nei locali di nuova costruzione.

Art. 17. — Per quanto non contemplato nella presente convenzione, in merito all'amministrazione ed al funzionamento della Scuola, nonchè allo stato giuridico del personale che presso di essa presta servizio si richiamano le disposizioni contenute nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, e nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 18. — Tutte le spese della presente convenzione, registrazione, bollo ed eventuali successive inerenti, sono e saranno a carico esclusivo dello Stato, a favore del quale viene stipulata la presente convenzione.

Vercelli,

Il presidente
del Consiglio di amministrazione della Scuola di ostetricia

Il presidente dell'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli sotto il titolo di Sant'Andrea

2. Sottoporre il presente all'approvazione della superiore autorità.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come infra sottoscritto.

In originale firmato:

dott. *Rodolfo Avogadro di Vigliano*
rag. *Mario Addace*
avv. *Alberto Vallaro*
geom. *Melchiorre Rigolone*
prof. *Pilade Lozzia*
mons. prof. *Giorgio Sarasso*
dott. *Germano Manzoli*, vice direttore amministrativo.

OSPEDALE MAGGIORE DI VERCELLI

Prot. spec. n. 69 dell'Ufficio segreteria.

Pubblicato all'albo dell'Ospedale addì 20 settembre 1955, giorno di mercato, senza opposizione o reclami.

Vercelli, 21 settembre 1955

Il vice direttore amministrativo
F.to dott. Germano MANZOLI

PREFETTURA DI VERCELLI

N. 31.958 Div. 5 A.P. Vercelli, 14 ottobre 1955

Approvato dal Comitato provinciale assistenza e B.P. nella seduta del 6 ottobre 1955, con invito a stipulare la convenzione ed a tresmetterla poi al Ministero competente, per i provvedimenti.

p. *Il prefetto*: (firma illeggibile)

Copia conforme all'originale, firmata in ogni suo foglio.

Vercelli, 27 gennaio 1956

F.to *Ciro Raimondo*, notaio

N 19.868/7383 di repertorio.

ALLEGATO *B*

SCUOLA DI OSTETRICIA DI VERCELLI

Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione
Ordinato n. 21

OGGETTO: *Esame ed approvazione nuova convenzione tra la Scuola di ostetricia di Vercelli e l'Ospedale maggiore di Vercelli.*

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì tre dicembre, in Vercelli e presso la Direzione della scuola, in via Dante Alighieri n. 24, alle ore 21, il Consiglio di amministrazione, convocato nei termini e modi di legge, si è riunito nelle persone dei consiglieri:

prof. dott. Giuseppe Vecchietti, presidente;
prof. Pilade Lozzia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
rag. Mario Addace, in rappresentanza dell'Ospedale maggiore di Vercelli;

in numero legale per validamente deliberare, e cioè in numero di tre su quattro componenti l'Amministrazione, essendo assente giustificato il dott. Luigi Pelini, intendente di finanza di Vercelli.

Assiste alla seduta l'infrascritto segretario della Scuola, sig. Eugenio Allavena.

Premesso che, nell'intento di adeguare l'ordinamento della Scuola di ostetricia di Vercelli alle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle Scuole di ostetricia e del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento delle Scuole di ostetricia, con verbale 26 novembre 1952, approvato dal C.P.A.B. in seduta del 22 gennaio 1953, fu deliberato uno schema di convenzione, da stipularsi tra l'allora commissiario prefettizio di questa Scuola ed il presidente dell'Ospedale maggiore di Vercelli, per il mantenimento della Scuola.

Vista la nota 8 marzo 1955, n. 428, Div. VI, pos. 2, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha restituito, con preghiera di sottoporlo a nuovo esame, il sopracitato schema di convenzione, con alcuni emendamenti apportati anche in seguito ai suggerimenti impartiti dal Ministero del tesoro;

Considerato, in particolare, che il Ministero del tesoro ha insistito sulla necessità che la tabella organica annessa alla convenzione sia integrata, precisando che il posto di professore-direttore della Scuola sia parificato al grado 8°, gruppo *A*, della gerarchia statale, con conseguente trattamento economico contenuto entro i limiti di quello fissato per i dipendenti statali di detto grado;

Visto il verbale dell'Ospedale maggiore di Vercelli 16 settembre 1955, approvato dal C.P.A.B. in seduta del 6 ottobre 1955, che riporta per intero il testo della nuova convenzione proposta dal Ministero della pubblica istruzione, e sulla quale l'Ospedale maggiore di Vercelli si è favorevolmente pronunciato;

Con voti unanimi;

Delibera:

Di approvare lo schema di convenzione per il funzionamento della Scuola autonoma di ostetricia presso l'Ospedale maggiore di Vercelli, nel testo proposto dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro;

Di dare mandato al presidente-direttore della Scuola di provvedere, nei termini e modi di legge, alla stipulazione dell'atto in forma pubblica.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene come infra sottoscritto.

Il presidente-direttore della Scuola
F.to prof. *Giuseppe Vecchietti*

Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione
F.to prof. *Pilade Lozzia*

Il rappresentante dell'Ospedale maggiore di Vercelli
F.to rag. *Mario Addace*

Il segretario della Scuola
F.to *E. Allavena*

Copia conforme all'originale.

Vercelli, 27 gennaio 1956

F.to *Ciro Raimondo*, notaio

N. 19.868/7383 di repertorio.

ALLEGATO *C*

TABELLA *A*

aggiornata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767

N. dei posti	Qualifica	Parificaz. gerarchica		Stipendio base annuo lordo	1° aumento periodico	2° aumento periodico	Anni richiesti per ciascun aumento
		gruppo	grado				
1	Professore-direttore	*A*	8°	816.000	828.000	840.000	4

Al professore-direttore verranno corrisposte: la indennità di funzione, la tredicesima mensilità e le eventuali quote di aggiunte di famiglia, nei limiti, con le norme ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

SCUOLA AUTONOMA DI OSTETRICIA DI VERCELLI

Inventario del materiale scientifico didattico di pertinenza della Scuola

alla data del 16 settembre 1955

		N.	L.
1.	Bilancia Sartorius	N. 1	L. 50.000
2.	Apparecchio microfotografico	» 1	» 100.000
3.	Lampada Solus	» 1	» 10.000
4.	Elettrocardiografo	» 1	» 150.000
5.	Microscopio Galileo con accessori	» 1	» 20.000
6.	Microscopio semplice per urine	» 1	» 1.500
7.	Sterilizzatore elettrico da ½	» 1	» 42.000
8.	Metabolimetro	» 1	» 105.700
9.	Tromboelastografo	» 1	» 369.700
10.	Apparecchio per analisi microelettroforetiche	» 1	» 103.500
11.	Tromboelastografo di Hartel	» 1	» 520.700
12.	Lettere Forerex Mod. 107	» 1	» 38.170
13.	Apparecchio « Piplax »	» 1	» 27.500
14.	Apparecchio di micro-elettroforesi	» 1	» 1.200.000
15.	Trattati e riviste vari	» 1	» —
			L. 2.739.170

Visto: Vercelli, 27 gennaio 1956

F.ti *Rodolfo Avogadro di Vigliano*
Vecchietti
Ettore Franzi, teste
Olga Fariolotto, teste
Ciro Raimondo, notaio

Registrato a Vercelli il 16 febbraio 1956, al n. 1127, con L. 1104.

Copia conforme all'originale, firmata in ogni suo foglio.

Vercelli, addì 15 marzo 1956

F.to *Ciro Raimondo*

(6080)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1956.

Coefficienti di maggiorazione del reddito dominicale ed agrario dei terreni nell'anno 1957 per la tassazione dell'esercizio 1957-58.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1957, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio 1957-58, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'esercizio finanziario 1956-57, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1956
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 135. — BENNATI

(6293)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Casa del Lavoratore », con sede in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Casa del Lavoratore », con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la predetta cooperativa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il dispaccio in data 14 novembre 1956, n. 3429, del Prefetto di Ancona;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa di consumo « Casa del Lavoratore » di Ancona, costituita con atto 11 maggio 1949 del notaio Giorgio Cagnucci, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 1942, n. 267.

Il sig. avv. Alessandro Di Mattia, è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Castro Marina (comune di Diso).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 dicembre 1956 è stato rettificato il precedente decreto in data 5 luglio 1955, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1450,85, sita nella spiaggia di Castro Marina, riportata in catasto al foglio n. 11, particella n. 357-A, del comune di Diso (Brindisi) nel senso che l'area citata misura mq. 1031,38 anzichè mq. 1450,85 ed è iscritta alla particella 357-*b* del foglio n. 11.

(6275)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

Corso dei cambi del 17 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,95	624,87	624,92	624,85	624,94	624,915	624,96	624,96	—
$ Can.	651 —	651 —	650 —	651,75	649,80	650,56	651 —	651,25	651,25	—
Fr. Sv. lib.	145,83	145,83	145,83	145,83	145,75	145,82	145,83	145,83	145,83	—
Kr. D.	90,65	90,67	90,64	90,61	90,60	90,66	90,62	90,63	90,67	—
Kr. N.	88,02	88,06	88,07	88 —	88,04	88 —	88,04	88,01	88,02	—
Kr. Sv.	121,41	121,41	121,38	121,35	121,37	121,40	121,34	121,39	121,43	—
Fol.	165,01	165 —	165 —	164,99	164,95	165 —	165 —	165,01	165,01	—
Fr. B.	12,535	12,545	12,54	12,53125	12,5375	12,53	12,53	12,535	12,53	—
Fr. Fr.	178,40	178,42	178,42	178,39	178,38	178,35	178,39	178,40	178,40	—
Fr. Sv. acc.	143,30	143,30	143,23	143,27	143,22	143,28	143,28	143,28	143,29	—
Lst.	1755 —	1755,875	1755,50	1755,1875	1755 —	1754,50	1755,125	1755 —	1755 —	—
Dm. occ.	149,75	149,77	149,78	149,77	149,70	149,78	148,78	149,78	149,875	—

Media dei titoli del 17 dicembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,075
Id. 3,50 % 1902	58,40
Id. 5 % 1935	85,90
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,975
Id. 5 % 1936	95,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,917
1 Dollaro canadese	651,375
1 Franco svizzero lib.	145,83
1 Corona danese	90,615
1 Corona norvegese	88,02
1 Corona svedese	121,345
1 Fiorino olandese	164,995
1 Franco belga	12,531
100 Franchi francesi	178,39
1 Franco svizzero acc.	143,275
1 Lira sterlina	1755,156
1 Marco germanico	149,775

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro, consumo, agricola ed industriale, con sede in Martano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 dicembre 1956, il sig. Antonio Calogiuri è stato nominato, ai sensi di legge, liquidatore della Società cooperativa di lavoro, consumo, agricola ed industriale, con sede in Martano, in sostituzione del rag. Antonio De Giorgi.

(6276)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Alessandro Guidoni », con sede in Guidonia e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 dicembre 1956, la Società cooperativa di consumo « Alessandro Guidoni », con sede in Guidonia, costituita con atto del notaio dott. Achille Sabelli, in data 26 marzo 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(6277)

Scioglimento della Società cooperativa « C.E.A.B.A. - Esercenti albergo mensa ed affini », con sede in Chianciano Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° dicembre 1956, la Società cooperativa « C.E.A.B.A. Esercenti albergo mensa ed affini », con sede in Chianciano Terme, costituita con atto del notaio dott. Valente Vincenti, in data 8 aprile 1951, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6280)

Scioglimento della Società cooperativa « La Polesine Camerini », con sede in Porto Tolle e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 dicembre 1956, la Società cooperativa « La Polesine Camerini » con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita con atto del notaio dott. Carmelo Cernigliaro in data 29 maggio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il geometra Luigi Sartorelli.

(6281)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Lavoratori macello maestranze suini », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1956, i poteri conferiti al ragioniere Vincenzo Ferrara, commissario della Società cooperativa « Lavoratori macello maestranze suini », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 31 ottobre 1956 al 30 aprile 1957.

(6198)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Attilio Boldori », con sede in Cremona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1956, i poteri conferiti al signor Carlo Ripari, commissario della Società cooperativa di consumo « Attilio Boldori », con sede in Cremona, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1956.

(6199)

Sostituzione del vice commissario governativo della Società cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1956, l'avv. Virgilio Cella di Giuseppe, è stato nominato vice commissario della Società cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, in sostituzione del dott. Alfredo Fragomeni.

(6200)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Ostellato (provincia di Ferrara), di complessivi ettari 183.94.42 espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3202 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 supplemento ordinario n. 2 del 17 gennaio 1953) nei confronti della SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « LODIGIANA », con sede in Genova e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, è determinata in L. 35.137.441,05 (lire trentacinquemilionicentotrentasettemilaquattrocentoquarantuno e cent. 5) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Partita n. 361, foglio n. 18, particella 34, « seminativo arborato »;

partita n. 361, foglio n. 20, particella 1, « seminativo arborato ».

Corrige

Partita n. 361, foglio n. 18, particella 34, « seminativo semplice »;

partita n. 361, foglio n. 20, particella 1, « seminativo semplice ».

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6272)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-45 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-45;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 1555, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che eleva il limite massimo di età nei confronti degli assistenti universitari ordinari o volontari o incaricati;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, che approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 69, con la quale viene elevato il limite massimo di età per l'assunzione delle vedove dei caduti in guerra agli impieghi statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Due di tali posti sono riservati — ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 — al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Per partecipare al concorso suddetto, gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) peri i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato:

ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

D) ad anni 40:

a) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fino al 31 dicembre 1956;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

E) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

F) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

G) il limite massimo di età di cui sopra è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

H) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti.

Art. 4.

Chiunque trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 4 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 6.

Nella domanda, redatta su carta bollata da L. 200, gli aspiranti debbono indicare il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, nonchè la precisa indicazione del domicilio o del recapito. Coloro che, pure avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 3 del presente decreto, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa i candidati debbono dichiarare:

l'eventuale appartenenza al personale statale non di ruolo o ai ruoli aggiunti, ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il possesso del diploma di laurea e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente art. 2;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

ed infine di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande che risultassero redatte non conformemente — in tutto o in parte — a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 7.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Pertanto:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applica-

zione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovano menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione.

Tale documento non sarà valido se rilasciato in data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

s) gli impiegati statali non di ruolo dovranno produrre una attestazione dell'Amministrazione di appartenenza, su carta bollata da L. 100;

t) gli impiegati statali appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo, dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Pertanto i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copie autentiche notarili distinte e separate, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di

residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

e) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4, ultimo comma, del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo II della tabella allegata al decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908);

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari, riportando nell'apposito specchietto le risultanze delle eventuali benemerenze di guerra.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Art. 10.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f) e g), dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui all'art. 9 lettere b), c), d), e), f), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera h); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui all'art. 9, lettere c), d), e), g) ed h), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre i documenti comprovanti tale qualità.

Art. 11.

Tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente decreto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente Università (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro il termine che verrà loro comunicato.

I candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno potranno — ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 — produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati stessi debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie conformi dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti, che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, l'ammissione potrà essere negata con motivato decreto Ministeriale.

Art. 12.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio. Tale documento dovrà essere legalizzato;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una su un argomento attinente alle costruzioni, una su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, membri;

un professore di una scuola di ingegneria, insegnante tecnica ed economia dei trasporti, ovvero scienza delle costruzioni, ovvero meccanica applicata, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 16.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte del punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5%, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la riserva di cui all'art. 1, comma secondo del presente decreto.

Ove i posti riservati ai sensi del succitato art. 1 non vengano ricoperti in tutto od in parte da coloro che ne avrebbero titolo, detti posti potranno essere conferiti agli altri candidati inclusi nella graduatoria di merito secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 17.

I concorrenti che supereranno gli esami ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso — tenute presenti le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo — non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che risultassero eventualmente vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 18.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova. Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Durante tale periodo i vincitori potranno essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto o presso società esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, gli impiegati saranno nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà agli impiegati una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza nonchè le indennità spettanti per legge.

Art. 20.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte prima — Conoscenze scientifiche-tecniche basilari:

1. — Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di struttura e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni, solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti, ecc. Centine, Prove statiche e dinamiche.

2. — Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine.

3. — Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni generali di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri).

4. — Elementi di elettrotecnica ed applicazione (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione); misure elettriche industriali.

5. — Materiali da costruzione ed elementi di tecnologia generale.

Parte seconda Costruzioni stradali, ferroviarie e tramviarie:

1. — Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2. — Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.

3. — Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie.

4. — Movimento di materie, sterri o rilevati, consolidamento di terrapieni e di trincee, fognature e drenaggi; opere di difesa delle erosioni dei fiumi e dei torrenti.

5. — Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).

6. — Pavimentazioni stradali.

7. — Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie; contabilità dei lavori.

8. — Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie.

9. — Fabbricati (fabbricati viaggiatori, magazzini merci, piani caricatori; rimesse locomotive; officine, ecc.). Impianti fissi.

10. — Scambi e segnali e loro manovre. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

Parte terza Impianti di trasporto:

1. — Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).
2. — Filovie ed impianti relativi.
3. — Cenni sulle funivie, funicolari, slittovie, sciovie, seggiovie, ascensori, scale mobili.
4. — Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporti di passeggeri e merci.
5. — Dislocamento, stazza, bordo libero.
6. — Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori sia per il servizio merci.
7. — Impianti di trazione elettrica ferrotramviaria.

Parte quarta Materiale mobile, locomozione, trazione:

1. — Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale su strada e su rotaia. Resistenza dovuta alla pendenza, alle curve e all'inerzia. Aderenza: avviamento; frenatura. Potenza necessaria alla trazione.
2. — Locomotiva a vapore (carro, caldaia, sistemi di distribuzione, lavoro delle locomotive, consumo di vapore e di carbone, movimenti anormali delle locomotive, tabelle di prestazione).
3. — Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.
4. — Automotrici con motore a combustione interna.
5. — Veicoli ferroviari e tramviari; tipi e particolarità.
6. — Veicoli automobili per strada ordinaria, con motore a combustione ed elettrici (telaio, motore, trasmissione, sospensione, organi di frenatura). Rimorchi relativi.
7. — Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione
8. — Carburanti e combustibili.

Parte quinta Legislazione:

1. — Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica.
2. — Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. utilità.
3. — Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
4. — Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
5. — Leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani.
6. — Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.
7. — Regolamento per la navigazione interna.
8. — Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

Parte sesta Prova facoltativa (solamente scritta):

Lingue estere: lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1956
Registro n. 67 *bilancio Trasp.* (*Isp. gen. M.C.T.C.*), foglio *n.* 35

(6256)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice, del compartimento di Torino, incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1956, n. 4715, registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1956, registro n. 10 bilancio Trasporti, foglio n. 58, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista in prova, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245.205624 del 1° novembre 1956;

Decreta:

L'ispettore di 1ª classe Manzo ing. Michele è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino in sostituzione dell'ispettore di 1ª classe Colla ing. Ezio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1956
Registro n. 15 *bilancio Trasporti, foglio n.* 34. — BARNABA

(6284)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati », della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

In relazione all'art. 12 del decreto Ministeriale in data 18 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261, del 16 ottobre 1956, col quale fu indetto un concorso per esami fra laureati in ingegneria o civile o industriale, a tredici posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati », della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 1) nei giorni 17 e 18 gennaio 1957 quelle obbligatorie, e nel successivo giorno 19 quella facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(6285)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.